

# SINODALITÀ, FORME DI CORRESPONSABILITÀ E FUNZIONE CONSULTIVA NELLA CHIESA

FERNANDO PUIG\*

SOMMARIO: I. *Introduzione*. II. *Sinodalità e corresponsabilità dei fedeli*. III. *Voto deliberativo e voto consultivo: senso di una distinzione non dialettica*. IV. *La varietà di scopi della funzione consultiva nella Chiesa locale: il raccordo tra finalità e forma della partecipazione sinodale*. V. *Conclusione*.

## I. INTRODUZIONE

In ordine ad una precisazione sul senso della sinodalità nella Chiesa, da più parti si sente il bisogno di metterla a confronto con importanti questioni che condividono profili ecclesologici e canonistici.<sup>1</sup> Benché non sia un tema nuovo, il fondamento e l'articolazione della sinodalità richiede un chiarimento in relazione a temi come la *communio*, la collegialità episcopale o la corresponsabilità dei fedeli nella missione della Chiesa.<sup>2</sup>

\* Pontificia Università della Santa Croce, Roma.

<sup>1</sup> Il diritto ecclesiale si è occupato in tempi recenti di sinodalità da diverse prospettive. Si possono fare due esempi al riguardo. Il primo è la produzione dottrinale di uno dei canonisti più rinomati del secolo XX, Eugenio Corecco, che fece della sinodalità uno degli assi portanti della sua originale comprensione del diritto nella Chiesa. Un classico sul tema: E. CORECCO, *Sinodalità*, in G. BARBAGLIO, S. DIANICH (a cura di), *Nuovo dizionario di teologia*, Edizioni Paoline, Cinisello Balsamo 1991, 1431–1456; C. FANTAPPIÈ, *Chiesa e sinodalità: per un confronto con Eugenio Corecco*, «Ephemerides iuris canonici» 58 (2018) 461–478. Il secondo fu la celebrazione, nel 1992 di un Congresso internazionale di diritto canonico sul tema «La sinodalità. La partecipazione al governo della Chiesa», che convocò a Parigi esperti di tutto il mondo, attorno a questo argomento. Gli atti del congresso furono pubblicati in due volumi *hors série* della rivista *L'année canonique*, corrispondenti all'anno 1992. Più recentemente, sotto uno specifico profilo, la Society for the Law of the Eastern Churches ha celebrato un proprio convegno internazionale, in argomento: P. SZABÓ (a cura di), *Primacy and Sinodality. Proceedings of the 23rd Congress of the Society for the Law of the Eastern Churches (Kanon n. 25)*, St Atanasius Theological Institute, Nyíregyháza 2019.

<sup>2</sup> Si trovano importanti spunti in COMMISSIONE TEOLOGICA INTERNAZIONALE, *La sinodalità nella vita e nella missione della Chiesa*, 2,3,2018. Specificamente in relazione alla collegialità episcopale, cfr. R. REPOLE, «Verso una teologia della sinodalità». *Alcune considerazioni di fondo in relazione al secondo capitolo del documento*, in P. CODA, R. REPOLE (a cura di), *La sinodalità nella vita e nella missione della Chiesa: commento a più voci al Documento della Commissione teologica internazionale*, EDB, Bologna 2019, 49–54; J. FONTBONA, *La sinodalitat*, «Revista Catalana de Teologia» 32 (2007) 357–385.

Nel presente lavoro offriamo brevi considerazioni su tre questioni intrecciate tra di loro. La prima è il rapporto tra sinodalità e corresponsabilità dei fedeli nella missione della Chiesa. Facciamo specificamente attenzione ad un solo aspetto, nemmeno quello principale, della corresponsabilità che sono le forme di partecipazione al governo ecclesiale. Queste forme si rifanno allo stesso tempo alla saggia tradizione ecclesiale dei collegi e alle istanze recenti della funzione consultiva. Come seconda questione, a tale proposito, ci soffermiamo sulla distinzione tra voto deliberativo e voto consultivo. La terza questione, che appena abbozziamo prendendo spunto dalla esperienza giuridica delle chiese locali, è la necessità di precisare la finalità di ogni partecipazione sinodale al governo, per poter poi definirne nel modo giusto le forme più valide ed efficaci di svolgimento. Vedremo come solamente queste forme qualitativamente caratterizzate danno un senso alla sinodalità quando essa è riferita al governo della Chiesa.

## II. SINODALITÀ E CORRESPONSABILITÀ DEI FEDELI

La categoria della corresponsabilità, che più per esteso dovrebbe essere denominata “corresponsabilità ecclesiale”<sup>3</sup> o “corresponsabilità dei fedeli nella missione della Chiesa”, dal Concilio Vaticano II in poi è adoperata in modo frequente nella dottrina canonica seguendo da vicino la riflessione ecclesiologica.<sup>4</sup>

La corresponsabilità dei fedeli nella missione della Chiesa può essere considerata una espressione operativa della priorità del fedele e del Popolo di Dio nella comprensione della Chiesa. Questa pregnanza teologale del fedele e del Popolo di Dio è fortemente sottolineata, in modo paradigmatico, nella Costituzione dogmatica sulla Chiesa:

Questo popolo messianico ha per capo Cristo “dato a morte per i nostri peccati e risuscitato per la nostra giustificazione” (Rm 4,25), e che ora, dopo essersi acquistato un nome che è al di sopra di ogni altro nome, regna glorioso in cielo. Ha per condizione la

<sup>3</sup> G. BONI, *Corresponsabilidad eclesial*, in A. VIANA TOMÉ, J. OTADUY GUERÍN, J. SEDANO RUEDA (a cura di), *Diccionario general de derecho canónico*, II, Aranzadi, Pamplona 2012, 778–785.

<sup>4</sup> La rilevanza canonistica della corresponsabilità va oltre l’uso del termine nelle leggi poiché è situata nel livello della comprensione costituzionale del fedele (cfr. approfonditamente M. DEL POZZO, *Lo statuto giuridico fondamentale del fedele*, Edusc, Roma 2018). Di fatto, la parola “corresponsabilità” non si trova né nei Codici di Diritto Canonico latino e orientale, né nei testi del Concilio Vaticano II, tranne che nel canone 329 CCEO, in un settore molto specifico ma significativo: «L’opera di promozione delle vocazioni, specialmente per i ministeri sacri, appartiene all’intera comunità cristiana, la quale per la sua corresponsabilità dev’essere sollecitata alle necessità del ministero della Chiesa universale». Il termine “responsabilità” in relazione alla missione della Chiesa compare invece nel canone 781 CIC che dispone: «Dal momento che tutta quanta la Chiesa è per sua natura missionaria e che l’opera di evangelizzazione è da ritenere dovere fondamentale del popolo di Dio, tutti i fedeli, consci della loro responsabilità, assumano la propria parte nell’opera missionaria».

dignità e la libertà dei figli di Dio, nel cuore dei quali dimora lo Spirito Santo come in un tempio. Ha per legge il nuovo precetto di amare come lo stesso Cristo ci ha amati (cfr. Gv 13,34). E finalmente, ha per fine il regno di Dio, incominciato in terra dallo stesso Dio, e che deve essere ulteriormente dilatato, finché alla fine dei secoli sia da lui portato a compimento, quando comparirà Cristo, vita nostra (cfr. Col 3,4) e “anche le stesse creature saranno liberate dalla schiavitù della corruzione per partecipare alla gloriosa libertà dei figli di Dio” (Rm 8,21). [...] Costituito da Cristo per una comunione di vita, di carità e di verità, è pure da lui assunto ad essere strumento della redenzione di tutti e, quale luce del mondo e sale della terra (cfr. Mt 5,13-16), è inviato a tutto il mondo.<sup>5</sup>

Questo testo del Concilio Vaticano II nel presentare la compagine ecclesiale configurata con Cristo Capo, con una “condizione”, una “legge” e un “fine” specifici, inviata in tutto il mondo, ha come soggetti personali che la compongono i *christifideles*, ossia i fedeli battezzati. Come individui e dall’interno delle relazioni comunitarie ecclesiali, diventano così configurati e inviati a compiere la missione comune e unica risalente a Cristo.

Dalla matrice teologale appena abbozzata, emerge il senso più profondo del canone del Codice di Diritto Canonico che apre il libro dedicato al Popolo di Dio: «I fedeli sono coloro che, essendo stati incorporati a Cristo mediante il battesimo, sono costituiti popolo di Dio e perciò, resi partecipi nel modo loro proprio dell’ufficio sacerdotale, profetico e regale di Cristo, sono chiamati ad attuare, secondo la condizione propria di ciascuno, la missione che Dio ha affidato alla Chiesa da compiere nel mondo» (c. 204 § 1 del Codice di Diritto Canonico).

La realtà espressa in questi testi, sia del Concilio che del Codice, ognuno nella sua specifica cornice, è alla base della corresponsabilità dei fedeli cristiani per la missione della Chiesa. Le espressioni del canone «nel modo loro proprio» e «secondo la condizione propria di ciascuno», nel sottolineare la radice comune nel sacramento del battesimo evocano una diversità di compiti tra le diverse componenti della Chiesa. In questo senso, la “corresponsabilità” va assegnata ai fedeli laici in modo originario e proprio, con la stessa intensità ed estensione che si addice alle altri componenti della Chiesa. La novità del Concilio Vaticano II nel sottolineare la radice battesimale della chiamata universale alla santità (*Lumen gentium*, nn. 39-40) e la sua immediata correlazione alla partecipazione piena di tutti i fedeli nella missione della Chiesa (*Lumen gentium*, nn. 9, 17) è inseparabile dalla gravidanza della vocazione laicale, come una delle concretizzazioni della rinnovata comprensione dei rapporti tra Chiesa e mondo, coinvolgente la Chiesa nel suo insieme (*Gaudium et spes*).<sup>6</sup>

<sup>5</sup> CONCILIO VATICANO II, Cost. dogm. *Lumen gentium*, de *Ecclesia* (21-XI-1964), n. 9.3.

<sup>6</sup> Per una visione panoramica, cfr. P. RODRÍGUEZ, *La Iglesia: misterio y misión: diez lecciones sobre la eclesiología del Concilio Vaticano II*, Cristiandad, Madrid 2007; S. PIÉ-NINOT, *Ecclesiología: la sacramentalità della comunità cristiana*, Queriniana, Brescia 2008.

Per abbozzare una risposta alla domanda sul rapporto tra sinodalità e “corresponsabilità” dei fedeli nella missione della Chiesa, conviene presentare il collegamento interiore che lega la sinodalità con il sacerdozio comune dei fedeli.<sup>7</sup>

Non sono pochi i teologi che trovano nel sacerdozio comune dei fedeli una base solida per fondare il senso della sinodalità: «il sacerdozio comune dei fedeli è irrinunciabile per comprendere la stessa sinodalità della Chiesa, per non ridurla a un esercizio istituzionale e giuridico, a una strategia amministrativa e funzionale».<sup>8</sup> Infatti, la sinodalità considerata in modo staccato dalla configurazione a Cristo e dalla missione dei fedeli, condurrebbe ad un modo di ragionare esclusivamente organizzativo, un modo di cercare una certa efficacia operativa (magari di tipo amministrativo) o l'equilibrio di interessi (al modo della politica), all'interno della Chiesa. Alla base dell'esercizio della sinodalità nella Chiesa, anche prima di indicarne le forme di espressione e il modo di intervento sinodale, viene indicato come punto di partenza la reale uguaglianza e unità di tutti i battezzati nel «sacerdozio comune di tutto il popolo di Dio, soprattutto dei laici e le laiche, al cui servizio sta il sacerdozio ministeriale; i due sacerdozi si differenziano “essenzialmente”, ma sono “ordinati l'uno all'altro” (*Lumen gentium*, nn. 10, 14, 24)».<sup>9</sup>

In questo livello di comprensione basilare della sinodalità, la Commissione Teologica Internazionale ha espresso i profili fondamentali della Chiesa come Popolo di Dio e come comunione, seguendo la delineazione conciliare:

La sinodalità esprime l'essere soggetto di tutta la Chiesa e di tutti nella Chiesa. I credenti sono *σύνδοδοι*, compagni di cammino, chiamati a essere soggetti attivi in quanto partecipi dell'unico sacerdozio di Cristo [*Lumen gentium*, n. 10] e destinatari dei diversi carismi elargiti dallo Spirito Santo [*Lumen gentium*, n. 12] in vista del bene comune. La vita sinodale testimonia una Chiesa costituita da soggetti liberi e diversi, tra loro uniti in comunione, che si manifesta in forma dinamica come un solo soggetto comunitario il quale, poggiando sulla pietra angolare che è Cristo e sulle colonne che sono gli Apostoli, viene edificato come tante pietre vive in una “casa spirituale” (cfr. 1Pt 2,5), “dimora di Dio nello Spirito” (Ef 2,22).<sup>10</sup>

Il rapporto intercorrente tra corresponsabilità nella missione e sacerdozio comune dei fedeli getta luce su una radice della sinodalità che precede le specifiche forme degli organismi o strutture di corresponsabilità. La ragione fondamentale è che

<sup>7</sup> Presenta un forte ancoraggio della corresponsabilità col sacerdozio comune dei fedeli, V. GÓMEZ-IGLESIAS, *Alcance canónico de la corresponsabilidad y participación de los fieles en la misión de la Iglesia*, «Fidelium Iura» 9 (1999) 178–184.

<sup>8</sup> G. CALABRESE, *Ecclesiologia sinodale: punti fermi e questioni aperte*, EDB, Bologna 2021, 19–20.

<sup>9</sup> PIÉ-NINOT, *Ecclesiologia*, 608.

<sup>10</sup> COMMISSIONE TEOLÓGICA INTERNAZIONALE, *La sinodalità nella vita e nella missione della Chiesa*, n. 55.

la corresponsabilità nella missione e il sacerdozio comune dei fedeli, non fanno primariamente riferimento al governo ecclesiale. Sia la corresponsabilità che il sacerdozio comune esprimono la priorità della vita dei fedeli, la loro testimonianza di Cristo per il mondo, che il Concilio – nonché, sulla sua scia, il Codice – presentano come immediata. Infatti, la corresponsabilità è manifestata dal fedele quando mette in atto la «condizione ontologico-sacramentale di fedele», mediante la *libertas* nella quale esprime la sua iniziativa e autonomia personali.<sup>11</sup> Il sacerdozio comune dei fedeli, dal canto suo, fonda il Popolo sacerdotale che, inviato a tutto il mondo e avente come fine il Regno di Dio, è strumento della redenzione di tutti quale luce del mondo e sale della terra (cfr. *Lumen gentium*, n. 10). Questa indicazione fondamentale permette di affermare un significato della sinodalità che scaturisce dalla missione comune, espressione «dell'essere soggetto di tutta la Chiesa», in quanto i fedeli sono «compagni di cammino, chiamati a essere soggetti attivi in quanto partecipi dell'unico sacerdozio di Cristo».<sup>12</sup>

Dopo avere riconosciuto questa priorità del “christifidelis”, proprio per questa stessa ragione e al servizio della sua missione, hanno ragione di essere gli organismi e strutture di corresponsabilità: «il dinamismo sinodale di cui la Chiesa vive la sua missione implica inscindibilmente due cose: la partecipazione e corresponsabilità di tutti i battezzati e l'esercizio specifico dell'autorità di cui, in seno al popolo di Dio e al suo servizio sono insigniti i pastori».<sup>13</sup> In questo senso, è più che giustificata sia l'affermazione che la corresponsabilità dei fedeli deve rendersi presente assieme all'autorità pastorale, che la dinamica del sacerdozio comune dei fedeli nel suo rapporto strutturale con il sacerdozio ministeriale.

Qualora non si perda di vista la priorità della corresponsabilità dei fedeli nel suo legame al sacerdozio comune, le forme della corresponsabilità possono arricchirsi della riflessione sulla sinodalità. La sinodalità, in questa seconda accezione, come base delle forme di corresponsabilità nel governo, diventa una cornice teologica adeguata per la configurazione giuridica delle istanze della sinodalità. Quando parliamo delle “forme di corresponsabilità” accenniamo esplicitamente alle istituzioni esistenti nella Chiesa, che rendono reale la partecipazione dei fedeli alla missione dell'autorità pastorale.

Questa impostazione è sicuramente in sintonia con la visione formulata nella esortazione apostolica *Evangelii Gaudium*:

<sup>11</sup> Cfr. BONI, *Corresponsabilidad eclesial*, 781.

<sup>12</sup> COMMISSIONE TEOLOGICA INTERNAZIONALE, *La sinodalità nella vita e nella missione della Chiesa*, n. 55.

<sup>13</sup> P. CODA, *Il cammino della Chiesa nel terzo millennio*, in CODA, REPOLE (a cura di), *La sinodalità nella vita e nella missione della Chiesa: commento a più voci al Documento della Commissione teologica internazionale*, 14.

Il Vescovo deve sempre favorire la comunione missionaria nella sua Chiesa diocesana perseguendo l'ideale delle prime comunità cristiane, nelle quali i credenti avevano un cuore solo e un'anima sola (cfr. At 4,32). [...] Nella sua missione di favorire una comunione dinamica, aperta e missionaria, dovrà stimolare e ricercare la maturazione degli organismi di partecipazione proposti dal Codice di diritto canonico [cfr. cc. 460-468; 492-502; 511-514; 536-537] e di altre forme di dialogo pastorale, con il desiderio di ascoltare tutti e non solo alcuni, sempre pronti a fargli i complimenti. Ma l'obiettivo di questi processi partecipativi non sarà principalmente l'organizzazione ecclesiale, bensì il sogno missionario di arrivare a tutti.<sup>14</sup>

Non sono pochi gli autori, sia teologi che canonisti che, prendendo spunto dalla odierna riflessione sulla sinodalità, ritengono «che non sia auspicabile inventare nuove istituzioni; è invece imperativo fare ricorso a quelle esistenti, vigilando sul loro corretto funzionamento canonico», in modo tale da «attuare i processi partecipativi voluti dal Vaticano II e promulgati dal Codice in vigore».<sup>15</sup>

### III. VOTO DELIBERATIVO E VOTO CONSULTIVO: SENSO DI UNA DISTINZIONE NON DIALETTICA

La distinzione che intercorre tra voto deliberativo e voto consultivo è importante, sia nella tradizione giuridica che nel diritto positivo della Chiesa.<sup>16</sup> In tempi recenti,

<sup>14</sup> FRANCESCO, Esortazione apostolica *Evangelii gaudium*, 24.11.2013, n. 31. Una applicazione di questa prospettiva si può rintracciare nella richiesta di Papa Francesco alla Chiesa in Germania: «mi sembra importante non perdere di vista quello che “la Chiesa ha insegnato numerose volte: che non siamo giustificati dalle nostre opere o dai nostri sforzi, ma dalla grazia del Signore che prende l’iniziativa” [FRANCESCO, *Gaudete et exsultate*, n. 52.] Senza questa dimensione teologale, nelle diverse innovazioni e proposte che si realizzeranno, ripeteremo ciò che oggi sta impedendo, alla comunità ecclesiale, di annunciare l’amore misericordioso del Signore [...]. È pertanto necessario, come hanno ben segnalato i vostri pastori, recuperare il primato dell’evangelizzazione per guardare al futuro con fiducia e speranza perché “evangelizzatrice, la Chiesa comincia con l’evangelizzare se stessa. Comunità di credenti, comunità di speranza vissuta e partecipata, comunità d’amore fraterno, essa ha bisogno di ascoltare di continuo ciò che deve credere, le ragioni della sua speranza, il comandamento nuovo dell’amore” [PAOLO VI, *Evangelii nuntiandi*, n. 15]» (FRANCESCO, *Lettera al Popolo di Dio che è in cammino in Germania*, 29.9.2019). Cfr. S. MÜCKL, *Il cammino sinodale in Germania*, «Veritas et Jus» 24 (2022) 33-53.

<sup>15</sup> A. BORRAS, *Sinodalità ecclesiale, processi partecipativi e modalità decisionali*, in C. M. GALLI, A. SPADARO (a cura di), *La Riforma e le riforme nella Chiesa*, Queriniana, Brescia 2016, 209-210. Auspicando prioritariamente «l’attuazione seria dei consigli attualmente esistenti»; S. DIANICH, *La sinodalità: fondamenti dottrinali*, in A. MELLONI (a cura di), *Sinodalità: istruzioni per l’uso (Teologia viva)*, EDB, Bologna 2021, 46.

<sup>16</sup> Cfr. A. VIANA, *Voto consultivo*, in OTADUY, VIANA, SEDANO (a cura di), *Diccionario General de Derecho Canónico*, VII, 974-977. Sulla specificità del voto consultivo nella Chiesa, cfr. S. DIANICH, *Dalla teologia della sinodalità alla riforma della normativa canonica*, in CODA, REPOLE (a cura

nel contesto delle riflessioni attorno alla sinodalità, si sentono spesso proposte che si riducono a rivendicare il voto deliberativo per coloro (individui o gruppi) a cui è attribuito voto consultivo.

Una visione alquanto semplicistica della funzione consultiva all'interno del governo pastorale porta allo svilimento delle formule di voto che sia "solamente" consultivo, ritenute non solo come una svalutazione dei titolari, ma persino come un espediente per legittimare come governo partecipato quello che il titolare del voto deliberativo svolge in pratica unilateralmente. In questa logica, per esempio, il sinodo diocesano sarebbe un organismo inefficace in quanto «l'unico legislatore è il Vescovo diocesano, mentre gli altri membri del sinodo hanno solamente voto consultivo» (c. 466 CIC); il consiglio presbiterale, benché caratterizzato legalmente come «il senato del Vescovo» (c. 495 § 1 CIC) in realtà, mancherebbe di efficacia poiché «ha solamente voto consultivo» (c. 500 § 2 CIC). Persino il sinodo dei vescovi, altamente rappresentativo dei vescovi e articolato in fasi con partecipazione dei fedeli, sarebbe sconfessato dal fatto che gli spetta ordinariamente solo «discutere sulle questioni proposte ed esprimere dei voti, non però dirimerle ed emanare decreti» (c. 343 CIC).

È pertinente chiedersi se questa dialettica tra voto deliberativo e voto consultivo sia l'unico quesito che il fermento della sinodalità pone alla funzione consultiva nella Chiesa. Non ci sembra così: la dialettica è unilaterale se non proprio cieca alle vere questioni del governo. La metafora della vista è opportuna a questo proposito nella misura in cui la dialettica tra decidere e "solo consultare" è ritenuta, da questo punto di vista, solamente come la tensione tra il "decidere" e il "non decidere" affatto, il che risolve il governo nella imposizione di una volontà cieca, quella del potere.

Dal punto di vista dell'esperienza giuridica, ossia della considerazione di un governo giusto che su questo tema si è sviluppata in molti modi,<sup>17</sup> la dialettica è falsa.

di), *La sinodalità nella vita e nella missione della Chiesa: commento a più voci al Documento della Commissione teologica internazionale*, 75-81.

<sup>17</sup> Cfr. J.I. ARRIETA, *L'attività consultiva nell'amministrazione ecclesiastica di governo*, in J.I. ARRIETA (a cura di), *Discrezionalità e discernimento nel governo della Chiesa*, Marcianum Press, Venezia 2008, 133-138. Per una panoramica che include il contributo della esperienza della Chiesa alla tradizione giuridica occidentale, cfr. E. RUFFINI, *Il principio maggioritario: profilo storico*, Adelphi, Milano 1987. Il tema è molto presente nella riflessione odierna, sia a livello prettamente canonistico che interdisciplinare; cfr. le opere collettive: A. BORRAS (a cura di), *Délibérer en Église*, Lessius, Bruxelles 2010; P. GHERRI (a cura di), *Decidere e giudicare nella Chiesa: atti della VI Giornata canonistica interdisciplinare*, Lateran University Press, Città del Vaticano 2012; ARRIETA (a cura di), *Discrezionalità e discernimento nel governo della Chiesa*; M. RIVELLA (a cura di), *Partecipazione e corresponsabilità nella Chiesa: i Consigli diocesani e parrocchiali*, Ancora, Milano 2000. Un *topos* importantissimo per la ricerca storica è la formula «quod omnes tangit, debet ab omnibus approbari», oggi presente nel c. 119, 3° CIC; cfr. Y. CONGAR, "Quod omnes tangit, ab omnibus tractari et approbari debet", in *Droit ancien et structures ecclésiastiques*, Variorum Reprints, London 1982,

In primo luogo per la stessa natura della funzione di governo e della funzione consultiva della Chiesa. Il governo è chiamato a promuovere la comunione e a fornire abbondantemente ai fedeli i beni salvifici della parola di Dio e i sacramenti, nonché a rimuovere gli ostacoli che possano intralciare la loro autonomia, nel vissuto della loro specifica vocazione alla santità e a all'apostolato. La prospettiva del governo giusto, precisamente perché è consapevole che del potere si può abusare, ha inserito con la funzione consultiva risorse di partecipazione che spingono il governo legittimo a servire prioritariamente alla protezione dei beni dei fedeli. Come abbiamo visto precedentemente, la prospettiva della corresponsabilità che il Concilio fonda sulla comprensione del Popolo di Dio punta in questa direzione. In questo modo, la funzione consultiva dei fedeli ottiene la sua legittimità principalmente dalla finalità alla quale concorre con la funzione deliberativa o con altre funzioni che generalmente svolge l'autorità. In sé, tale funzione non è destinata a rinforzare la potestà di colui o di coloro che decidono, bensì a dare il proprio contributo per la protezione o promozione dei beni che vengono raggiunti con la decisione.

Sulla base di queste considerazioni possiamo affrontare il rapporto non dialettico tra deliberativo e consultivo.

In un collegio deliberativo, vale a dire, in un gruppo nel quale tutti concorrono con il proprio voto alla configurazione della volontà del collegio o dell'organo, l'esito tipico è la decisione. La logica della funzione deliberativa è che, qualunque sia il livello di concordanza di opinioni tra i membri, al di là del minimo previsto prevale ciò che vogliono "i più", il che è tipicamente una maggioranza di voti. Infatti, di regola, ha lo stesso valore finale la decisione presa per unanimità dei membri che quella che è stata adottata da una maggioranza risicata, una volta fatto il conto dei voti sulla base del minimo stabilito dalla norma. Se poi, come accade non di rado, il voto è segreto, alla fin fine, il risultato che prevale è la volontà del collegio valutata numericamente. Sia che tutti si siano sbilanciati per la stessa risoluzione oppure che abbia prevalso una posizione sull'altra per un solo voto, il risultato finale è lo stesso: la delibera del collegio o del gruppo che ha espresso la "volontà" del soggetto del governo. Una logica analoga presiede i casi in cui una autorità è obbligata a ottenere il consenso di un collegio o gruppo per poter prendere una determinata decisione: «risulta del tutto imprescindibile che il gruppo si esprima attraverso la volontà della maggioranza, che deve per forza risultare attraverso una votazione».<sup>18</sup>

210-259; A. BETTETINI, *Riflessioni storico-dogmatiche sulla regola Quod omnes tangit e la Persona ficta*, «Il Diritto ecclesiastico e Rassegna di diritto matrimoniale» 110 (1999) 645-679; O. CONDORELLI, *Quod omnes tangit, debet ab omnibus approbari. Note sull'origine e sull'utilizzazione del principio tra medioevo e prima età moderna*, «Ius Canonicum» 53 (2013) 101-127.

<sup>18</sup> ARRIETA, *L'attività consultiva*, 150.

Il voto consultivo, che tipicamente è offerto da un gruppo ad una autorità che poi decide autonomamente (con variazioni che adesso tralasciamo), ha profili nettamente diversi: «trattandosi di ascoltare il parere dell'organo consultivo, non è affatto imprescindibile realizzare una votazione (pro/controllo); anzi in tali circostanze il suffragio sopprimerebbe in realtà le variegature sfumate che possono manifestare i diversi pareri emessi in seno al gruppo, e non c'è motivo giuridico perché tale ricchezza debba essere ridotta ad una votazione unitaria di insieme».<sup>19</sup> Nel voto consultivo, piuttosto che una volontà che prevale sono ricercate le ragioni e le motivazioni in ordine ad una determinata valutazione di un problema. Peraltro, nell'ambito ecclesiale, molte volte ciò che più interessa è che i fedeli abbiano uno spazio per manifestare le proprie attese, le ragioni per una presa di posizione, le aspettative riguardo all'andamento della vita ecclesiale, ecc. Queste posizioni emergono spesso più facilmente in un contesto nel quale non necessariamente si deve arrivare ad un risultato decisivo che esprima una volontà unica ed escludente di altre posizioni.

La differenza strutturale tra deliberativo e consultivo, appena abbozzata in termini generali, non va trascurata nella riflessione sulla sinodalità. È quindi importante fare attenzione alla finalità che si vuole raggiungere con una partecipazione sinodale, per delineare opportunamente le modalità della convergenza comune.

È ovvio che in molti casi è necessario che sia uno (o una pluralità) a decidere, però a priori il miglior governo scaturisce non necessariamente dalla partecipazione deliberativa di tutti, bensì da un equilibrio saggio tra consultivo e deliberativo, tra discernimento e decisione, al di là della prevalenza di una posizione sull'altra. È vero che molte istanze deliberative sono abitualmente precedute, tra gli stessi membri, da una fase di riflessione di tipo consultivo, nella quale vengono a galla le ragioni e motivazioni che poi porteranno ogni membro a configurare la propria posizione in forma di voto. Ciononostante, le logiche di base, prevalentemente volontaristica nel deliberativo e prevalentemente tesa alla formulazione di ragioni nel consultivo sono sempre presenti.<sup>20</sup>

Siamo consapevoli che la configurazione della funzione consultiva non dipende solamente da questo tipo di considerazioni sul governo ecclesiale e sul contributo che è ragionevole attendersi da una istanza deliberativa e da una di tipo consultivo. Le ragioni di fondo dell'attribuzione di forza deliberativa all'autorità ecclesiastica poggiano su considerazioni di ordine sacramentale e costituzionale, specifica-

<sup>19</sup> *Ibidem*.

<sup>20</sup> Il necessario equilibrio tra ragioni e decisione sottostà ad una spiegazione della funzione collegiale della Chiesa che si ispira alla dinamica tra *auctoritas* e *potestas* del diritto romano; cfr. D. GARCÍA HERVÁS, *Régimen jurídico de la colegialidad en el Código de derecho canónico*, Universidad de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela 1990; questa autrice basa le sue posizioni su una profonda comprensione della tematica nella romanistica sviluppata dal professore Alvaro D'Ors.

mente teologiche ed ecclesiali, oltre che giuridiche.<sup>21</sup> Ciononostante, la riflessione sulla diversità delle logiche sottostanti al voto deliberativo e al consultivo arricchisce il discorso sulla sinodalità, perché riconducono ad uno spazio ragionevole la sola logica del potere sottostante alle posizioni esclusivamente dialettiche.

#### IV. LA VARIETÀ DI SCOPI DELLA FUNZIONE CONSULTIVA NELLA CHIESA LOCALE: IL RACCORDO TRA FINALITÀ E FORMA DELLA PARTECIPAZIONE SINODALE

L'accento alla forma del coinvolgimento deliberativo o consultivo di una pluralità di fedeli nelle decisioni dell'autorità pastorale è solamente una delle questioni che determinano operativamente la sinodalità. La dinamica della sinodalità è strettamente legata alla concretizzazione della sua prassi operativa: «le pratiche sinodali non si limitano alle istituzioni sinodali né alle procedure sinodali esistenti in un momento determinato nella storia della chiesa. Resta tuttavia il fatto che la sinodalità può difficilmente esistere senza luoghi istituzionali e procedure di attuazione. A questo stadio non ci tratta semplicemente di ascoltare, ma di consultare, di chiedere pareri».<sup>22</sup>

Il diritto della Chiesa si è a lungo occupato di questioni pratiche sull'operato di assemblee e collegi; la messa in pratica della sinodalità può sicuramente giovarsene. Non ci soffermiamo sui profili prettamente tecnici bensì della loro sostanzialità, allo scopo di rendere più autentica ed efficace una sinodalità derivante dalla corresponsabilità dei fedeli.

Una delle questioni più semplici che si dovrebbe porre una riunione sinodale è sapere per quale finalità è stata convocata. A questa domanda, apparentemente lapalissiana, non è tanto semplice rispondere perché non tutte le forme di partecipazione e riunioni servono ad ogni finalità. A questo punto, per circoscrivere l'analisi, facciamo attenzione esclusivamente all'ambito del governo diocesano,

<sup>21</sup> Cfr. J.I. ARRIETA, *Órganos de participación y corresponsabilidad en la Iglesia diocesana*, «Ius Canonicum» 68 (1994) 553-593; A. VIANA, *El gobierno colegial en la Iglesia*, «Ius Canonicum» 36 (1996) 465-499.

<sup>22</sup> BORRAS, *Sinodalità ecclesiale*, 213. L'autore propone la distinzione tra sinodalità formale e sinodalità informale: la seconda, «risulta dal mutuo ascolto e dalla cooperazione dei battezzati nella missione», andando distinta da quella più o meno formalizzata avente diversi livelli di istituzionalizzazione. La funzione consultiva non può veicolare ogni forma di sinodalità informale, che comunque ha profili giuridici come «il diritto di manifestare all'autorità le proprie necessità, soprattutto spirituali (c. 212 § 2 CIC) e i propri desideri, e l'espreso riconoscimento della capacità di consigliare l'autorità ecclesiastica» (ARRIETA, *L'attività consultiva*, 137-138); con espressioni pervasive in certi casi in cui gravi danni ai beni ecclesiali siano in gioco; cfr. G. BONI, *Il buon governo nella Chiesa. Inidoneità agli uffici e denuncia dei fedeli*, Mucchi editore, Modena 2019.

lasciando da parte non solo i fenomeni che partecipano alla collegialità episcopale ma anche la vita consacrata e il mondo aggregativo.

Per affrontare un tale quesito una possibilità è separare due momenti della decisione di governo: la diagnosi del problema e la scelta della soluzione. Per ogni tipo di materia da risolvere ci sono tipologie di riunioni o di organismi più adeguati di altri.<sup>23</sup>

Per quanto riguarda la diagnosi del problema da affrontare:

a) le materie che sono urgenti, che coinvolgono una forte componente tecnica o che richiama una risposta veloce sono di solito meglio individuate in riunioni di poche persone, di facile convocazione e che conoscono e possono attivare le risorse che da vicino possono servire ad individuare il problema. Un caso tipico è una emergenza fisica (un incidente in una parrocchia) o una crisi di comunicazione (una notizia inattesa su un reato grave in diocesi). In questi casi, per la diagnosi del problema sarebbe meglio coinvolgere esperti professionisti del settore assieme ai più stretti collaboratori del vescovo. Il consiglio episcopale (c. 473 § 4 CIC) che, senza renderlo obbligatorio, il CIC prevede come possibilità potrebbe essere la sede adeguata per tale diagnosi: il vescovo con i propri vicari, affiancati dagli esperti.

b) le materie che non hanno una forte componente specializzata, che derivano piuttosto dalla situazione generale creatasi col passare del tempo, e che non richiama a priori una risposta operativa e precisa, bensì rendere consapevoli le autorità in una prospettiva di futuro, possono consigliare istanze di discernimento numerose, il che implica, per la loro stessa natura, una convocazione sporadica. Pur richiamando uno spazio aperto per riflessioni o valutazioni, queste istanze abbisognano di una delimitazione tematica, che spesso sarà frutto di una fase preparatoria estesa nel tempo. Ai giorni nostri, con una seria selezione preventiva e successiva, può essere utile la predisposizione di questionari, sicuri dal punto di vista della protezione dei dati ma non anonimi; inoltre potrebbero anche esserci adeguate sessioni di riflessione preparatorie in gruppi più ristretti delle sessioni plenarie. La cornice legale del Sinodo diocesano, offerta dal CIC, contiene un canone nel quale viene prescritto che «tutte le questioni proposte siano sottomesse alla libera discussione dei membri nelle sessioni del sinodo» (c. 465 CIC), il che offre un orizzonte aperto ma che allo stesso tempo deve essere realistico.<sup>24</sup>

<sup>23</sup> Per questa disamina abbiamo tratto qualche ispirazione da L.M. CALLEJA, M. ROVIRA REICH (a cura di), *Gobierno institucional. La dirección colegiada*, Eunsa, Barañáin 2015.

<sup>24</sup> Oltre alla cornice offerta dal Codice, la Sede apostolica emanò una istruzione sullo svolgimento dei sinodi diocesani, per «favorire il dinamismo apostolico di tutte le energie ecclesiali sotto la guida dei legittimi Pastori»: CONGREGAZIONE PER I VESCOVI, *Istruzione In Constitutione Apostolica*, 19 marzo 1997, n. 3. Questo documento veniva offerto anche affinché «le “assemblee diocesane” od altre assisi, nella misura della loro somiglianza di scopi e di composizione con il sinodo, trovino il loro posto nell'alveo della disciplina canonica» (proemio).

c) sempre nella prospettiva della diagnosi, ci sono questioni di governo che rispondendo a linee di prospettazione a medio o a lungo periodo, si concretizzano in alcuni momenti in decisioni applicative. Non sono questioni urgenti né puramente tecniche, essendo opportuno però coinvolgere coloro che principalmente ne sentono le cause o le conseguenze oppure dovranno portarle a compimento. Il consiglio presbiterale potrebbe essere un esempio di ambito nel quale fare una diagnosi consultiva di questo tipo; il c. 500 CIC stabilisce che «il Vescovo diocesano lo ascolti negli affari di maggiore importanza». Magari per alcune questioni di più ampio raggio, il consiglio pastorale diocesano potrebbe pure essere un ambito consultivo adatto, poiché ad esso spetta «studiare, valutare e proporre conclusioni operative su quanto riguarda le attività pastorali della diocesi» (c. 511 CIC). La parola “studiare” potrebbe servire da orientamento per questa funzione di diagnosi, il che esclude un metodo puramente assembleare, in favore di un ordine del giorno ben definito e di materiale da studiare.

Per quanto riguarda il momento decisorio, in termini generali la funzione consultiva si potrebbe definire in tre modi diversi:

a) Per le questioni di governo con risvolti urgenti la stessa istanza diagnostica è chiamata ad affiancare l'autorità nelle decisioni da prendere. Per le questioni predominantemente tecniche, specialmente se hanno implicazioni giuridiche o economiche il punto di riferimento stabilito dalla legge universale è che l'autorità si avvalga del consiglio per gli affari economici (c. 492 CIC) nonché, talvolta, del collegio dei consultori (c. 502 CIC). In alcuni casi l'autorità è obbligata a chiedere il voto consultivo e in altre, molto specifiche e limitate, il consenso. Siamo davanti a casi in cui la funzione consultiva è più stringente. La motivazione è certamente tecnica e per questo motivo è valido l'aiuto dei membri del consiglio per gli affari economici, veramente esperti in economia e nel diritto civile ed eminenti per integrità (c. 492 CIC), ma anche per la pregnanza delle decisioni in questo terreno sempre delicato e richiedente alti livelli di prudenza.

b) Per quanto riguarda vere e proprie decisioni destinate a protrarsi nel tempo, che abbiano risvolti legislativi o meno (tipicamente i c.d. decreti sinodali), nei sinodi diocesani è chiaramente determinato che solo il vescovo è il legislatore e solo lui sottoscrive le dichiarazioni e i decreti sinodali (cfr. c. 466 CIC). Su questo punto, il diritto della Chiesa e la riflessione giuridica sottolineano sempre che in una prospettiva di esclusiva potestà, il vescovo avrebbe potuto approvare esattamente gli stessi provvedimenti senza contare su altre persone; per questo, queste risultanze giuridiche dei sinodi diocesani sono fortemente qualificate dall'apporto della funzione consultiva svolta.

c) Una grande parte delle decisioni dell'autorità ecclesiastica, comunque spesso condivisa con le cariche vicarie, sia di tipo strettamente potestativo (come atti di nomina, di organizzazione o di sanzione), come di ordine solamente pastorale, vengono prese in un contesto consultivo, nella misura in cui implicano consul-

tazioni di diverso tipo. Ciononostante, l'autorità personale del vescovo, che ha una base sacramentale, è fondante e insormontabile, principalmente per la sua connessione con l'autorità di Cristo, ma anche nella sua articolazione all'interno del collegio episcopale sotto il capo del collegio, il Romano Pontefice.<sup>25</sup>

Con queste osservazioni non pretendiamo di esaurire la trattazione dei fenomeni consultivi che possono essere ritenuti espressioni di sinodalità nel governo ecclesiale locale, e nemmeno asserire che queste forme siano sufficienti o che risolvano tutti i problemi di governo. Riteniamo invece utile rilevare come la varietà di questioni implicanti la vita della Chiesa non possa essere trattata se non con gli strumenti più adatti in ogni singolo caso, anche per ottimizzare l'apporto proveniente dalle diverse forme di corresponsabilità dei fedeli. Per gli stessi motivi, una riflessione seria sulla sinodalità e il governo non può fare a meno di affrontare la domanda sulla finalità di ogni espressione di partecipazione sinodale al governo e conseguentemente della sua concreta operatività.

Non bisogna perdere di vista che sarebbe altrettanto problematico un governo che facesse a meno delle giuste forme di partecipazione consultiva, come una iperinflazione di partecipazione sinodale nel governo. Entrambe le deviazioni hanno come prima vittima l'ordine della partecipazione sinodale. Nel primo caso, quando l'autorità adopera gli strumenti collegiali nel loro minimo imprescindibile, per assicurare solo la validità degli atti di governo o la copertura formale delle consultazioni, il cui valore è portato al minimo. Nel secondo caso, quando è moltiplicato arbitrariamente il tipo di affari per i quali si richiede una qualche forma di consultazione, estendendo anche il raggio della partecipazione a ogni tipo di persona senza badare alla finalità della decisione da prendere.

Si pensi solo a che cosa succederebbe se si stravolgersero i limiti entro i quali abbiamo visto, sia a livello di diagnostica dei problemi che della loro risoluzione, che è necessario o opportuno l'apporto consultivo di certi collegi o gruppi.

L'assenza di una finalità chiara e di un ordine corrispondente nel governo in chiave sinodale espone la guida pastorale alla manipolazione. L'esperienza secolare della funzione consultiva nella Chiesa raccoglie il fatto che, così come non esiste un governo personale neutrale, non si dà una partecipazione sinodale neutrale: esistono sempre scopi secondari, molti di essi perfettamente legittimi, che le forme ordinate di governo e della funzione consultiva riconducono alla ricerca del bene comune della comunità o della istituzione. Questa esperienza mostra come i gruppi o collegi carenti di una finalità, di un oggetto e della dovuta formazione, tenderebbero a legittimare le opzioni di chi comanda oppure di gruppi di pressione contro chi è in posizione di autorità. In entrambi i casi le

<sup>25</sup> Cfr. le indicazioni del c. 381 CIC, opportunamente sviluppate in CONGREGAZIONE PER I VESCOVI, Direttorio *Apostolorum successores*, 22 febbraio 2004: *Leges Ecclesiae X*, n. 6177, col. 17402-17562, nn. 63-66.

istanze sinodali sarebbero usate per finalità strettamente di potere e non di servizio alla giustizia, al buon governo e al bene del Popolo di Dio.

Questo ordine di constatazioni ci riporta al fondamento della partecipazione sinodale. Qualora sia ben fondata nella corresponsabilità dei fedeli per la missione della Chiesa e quindi nel sacerdozio comune nella sua articolazione interna al sacerdozio ministeriale, avrà presente il suo scopo, non solo come organo se è costituito come tale, ma precisamente in ogni espressione concreta nella quale si esprime.

## V. CONCLUSIONE

La sinodalità nella Chiesa concentra questioni di vasta portata per la vita della Chiesa. I temi del Sinodo dei vescovi 2021-2024 sulla sinodalità – comunione, partecipazione, missione – aprono a una infinità di argomenti di grande importanza.

Nel nostro breve contributo abbiamo voluto indicare ciò che è sicuramente ovvio a tutti: che la sinodalità ha dei profili strettamente ecclesiali, in sé e per contribuire positivamente alla missione della Chiesa. Di conseguenza, le forme concrete in cui si esprime la sinodalità devono essere fortemente radicate in tali fondamenti. D'altronde queste forme non sono arbitrarie né spontanee: devono essere calibrate e ordinate a seconda della finalità che devono svolgere, specialmente in ordine al governo. In modo modesto e strumentale, il diritto fa la propria parte per facilitare tale scopo.

## ABSTRACT

La sinodalità affonda le sue radici nella corresponsabilità dei battezzati nella missione della Chiesa e nel sacerdozio comune dei fedeli. La sinodalità si concretizza secondariamente nella partecipazione dei fedeli al governo, generalmente come funzione consultiva. La distinzione non dialettica tra deliberativo e consultivo illumina la specificità del governo ecclesiale e aiuta a considerare la ricchezza delle forme di corresponsabilità. La finalità di ogni azione sinodale ne determina la migliore manifestazione: gli aspetti giuridici contribuiscono a darle forma.

Synodality puts down its roots in the co-responsibility of the baptized in the mission of the Church and in the common priesthood of the faithful. Secondly, synodality is figured out in the participation of the faithful in government, generally as a consultative function. The non-dialectical distinction between deliberative and consultative sheds light in the specificity of ecclesial government, while helping to consider the richness of the forms of co-responsibility. The purpose of each synodal action determines its best manifestation: its juridical profile contributes to forming it.